

Sentenza n. 7 – del 20 ottobre 2022

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

\*\*\*

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 20 ottobre 2022, alle ore 12:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società G.S. H.C. Diavoli Vicenza (Cod. 150), in persona del Presidente p.t. Sig.ra Daniele Repele, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 4/2022 del 28 settembre u.s. in merito alla regolarità della gara di Supercoppa Italiana del 25/09/2022 con la compagine QUANTA CLUB S.r.l. SSD (Cod. 3361), in specie per le penalità comminata in gara nei confronti del proprio atleta Sigmund Nathan Andrew Michael;

**LETTO** il ricorso;

**CONSTATATO** che il ricorso al Giudice Sportivo Nazionale Hockey presentato dalla H.C. Diavoli Vicenza attiene all'omologazione del risultato di gara (art. 63 lett. a RGD) e che comunque le censure attengono a fatti di gara di rientrano nella competenza del Giudice (art. 63 lett. e RGD);

**CONSIDERATO** che, dalla lettura del referto arbitrale e del correlato supplemento - che godono di pubblica fede fino a querela di falso - si evince che le doglianze di cui al ricorso non appaiono fondate.

Infatti, l'ingresso anticipato in campo da parte dell'atleta Sigmund Nathan Andrew Michael non risulta comunque avvenuto per partecipare al gioco, ma per protestare contro una decisione arbitrale; di conseguenza non risulta applicabile la fattispecie di cui al comma C dell'art. 6.4.27 del RG evocata dal ricorrente; peraltro dagli atti ufficiali neanche emerge l'apertura del cancello della panca dei puniti da parte dei cronometristi, ma soltanto una loro generica inefficienza nel gestire la situazione.

La stessa società ricorrente ammette, inoltre, nelle deduzioni difensive che l'atleta in questione *“ha ritenuto che potesse rientrare in campo e*

*partecipare alla discussione*”, (punto 4 pag. 2 del ricorso), e quindi non per partecipare al gioco.

Gli arbitri riportano, infine, ulteriori intemperanze dell'atleta *de quo* che giustificano le decisioni assunte in gara.

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il ricorso-reclamo presentato ritenendo competente il GSNH a decidere sul ricorso a questo presentato e, nell'esercizio del potere di decidere in merito le questioni sottoposte alla Corte adita, rigetta in quanto infondate in fatto e diritto le restanti doglianze avanzate dalla società ricorrente.

Dispone la restituzione di 1/3 della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI